



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **73264** del registro di segreteria, depositato in data 9.6.2021 da (omissis), nata a (omissis), rappresentata a difesa in virtù di procura a margine del presente ricorso, dagli avv.ti Vincenzo Riccardi c.f. RCCVCN53S16F839Q e Clementina Di Rosa c.f. DRSCMN67A59G902U e con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli al corso A. Lucci 137 (pec: vincenzoriccardi@avvocatinapoli.legalmail.it);

CONTRO

-I.N.P.S., (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E) in virtù di procura generale alle liti Rep.n.77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n.61;

-Comune di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to, difeso e dom.to come in atti;

per

l'applicazione degli artt. 3 e 65 CCNL Comparto Enti Locali 21.5.2018 concernente il

periodo 1.1.2016-31.12.2018 entrato in vigore il giorno successivo alla stipulazione ed applicabile dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla stipula.

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 20.3.2024 l'avv. Clementina Di Rosa per parte ricorrente, l'avv. Vincenzo Di Maio per l'INPS, nessuno presente per il Comune di Napoli.

RITENUTO IN FATTO

1. Parte ricorrente ha riassunto innanzi a questa Corte, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione emessa dal Tribunale di Napoli, il giudizio diretto ad ottenere la condanna dell'INPS alla ricostruzione della propria pensione, previo inserimento sulla posizione contributiva dei contributi previdenziali connessi alle differenze economiche spettanti per effetto dell'applicazione del nuovo CCNL. In punto di fatto la ricorrente ha premesso:

- di essere stata dipendente del Comune di Napoli dal 14.10.1974 al 30.09.2017 con inquadramento nella cat. C pos. 5; - che in data 21.05.2018, quindi in data successiva al suo collocamento in quiescenza, era stato approvato il nuovo CCNL relativo al periodo 01.01.2016 – 31.12.2018; - che con la busta paga del mese di giugno 2018 aveva percepito dal Comune di Napoli gli arretrati contrattuali; - che l'INPS avrebbe dovuto ricostruire la pensione ed il TFS tenendo conto di tali maggiori emolumenti. Chiedeva quindi con il ricorso di *accertare il suo diritto al ricalcolo del rateo di pensione in forza degli artt. 64 e 65 e tab. A CCNL del 2018; condannare l'INPS al pagamento del rateo di pensione aggiornato nonché al pagamento degli arretrati sulla pensione dalla maturazione al saldo oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da attribuirsi agli avvocati antistatari.*

2. In data 9.8.2023 si costituiva in giudizio l'INPS evidenziando che in data successiva al deposito del ricorso, precisamente in data 9 agosto 2023, l'INPS ha provveduto ad inserire sulla posizione contributiva della ricorrente (previo versamento ed invio da parte

del Comune di nuova certificazione modello PA04) i contributi dovuti sugli arretrati spettanti in base al nuovo CCNL ed a ricostruire la pensione. Tale circostanza, attestata nell'allegata relazione amministrativa redatta dal funzionario INPS Dr. Alessandra D'Apuzzo, è provata dai seguenti documenti allegati: 1) determina di riliquidazione della pensione; 2) prospetto degli archivi informatici INPS di calcolo e liquidazione degli arretrati. Tale ultimo documento riporta anche la data nella quale sarà adeguata la pensione e saranno pagati gli arretrati, cioè il mese di ottobre 2023. Chiedeva quindi breve rinvio al fine di consentire al ricorrente di incassare le somme dovute e di prendere atto dell'adeguamento della pensione. Rappresentava che all'esito del pagamento potrà essere emessa sentenza di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Quanto al regime delle spese di lite, chiedeva l'integrale compensazione tenuto conto della condotta collaborativa dell'INPS. Di converso in atti di causa non vi è prova della tempestività del versamento dei contributi da parte del Comune, adempimento prodromico alla riliquidazione della pensione.

3. In data 5.3.2024 si costituiva in giudizio il Comune di Napoli eccependo la sua carenza di legittimazione passiva in ordine al promosso giudizio ed al preteso ricalcolo del rateo pensionistico oggetto della proposta riassunzione. Sosteneva che, rispetto a tale domanda, sussiste la sola legittimazione dell'Inps, quale ente gestore e pagatore dell'uno e l'altro trattamento per i dipendenti pubblici. Non sussiste, dunque, legittimazione passiva del Comune di Napoli. La stessa parte ricorrente chiede di "condannare l'INPS al pagamento del rateo di pensione aggiornato nonché al pagamento degli arretrati sulla pensione dalla maturazione al saldo oltre interessi e rivalutazione monetaria" escludendo, pertanto che ricada qualsivoglia obbligo a carico del Comune di Napoli. Pertanto, con riferimento alla pretesa del ricorrente avente ad oggetto la riliquidazione del TFS, sussiste la legittimazione passiva esclusiva dell'Inps, quale ente gestore e

pagatore di tale emolumento. Al riguardo, nella stessa sentenza 4506/20 del Tribunale di Napoli, il Giudice osserva che “...è *incontestato l’adempimento dell’obbligazione contrattuale, avendo il Comune convenuto riconosciuto l’emolumento con la busta paga straordinaria di giugno 2018*”. In ogni caso, riteneva il ricorso infondato, sotto diversi profili, quantomeno in relazione alla posizione del Comune di Napoli. Innanzitutto, la disciplina contrattuale non pone alcun termine perentorio per l'aggiornamento del trattamento pensionistico in godimento né del TFR o del TFS per l'adeguamento ai nuovi parametri contrattuali. Inoltre, nessuna omissione contributiva si è verificata nella fattispecie che occupa, atteso che il Comune di Napoli ha provveduto regolarmente al versamento dei contributi, per la quota di propria spettanza, in relazione agli incrementi contrattuali che sono stati corrisposti regolarmente al personale cessato dal servizio in quanto collocato a riposo, tra cui figura il ricorrente. Gli adempimenti di carattere informatico relativi all'inserimento dei dati aggiornati sulla piattaforma gestita dall'INPS non possono essere svolti dalla amministrazione in autonomia, necessitando dell'intervento dell'ente previdenziale che disciplina la procedura, diramando opportune istruzioni. Queste ultime sono state emanate solo con circolare intervenuta solo il 13 febbraio 2019, ragion per cui prima di tale data era impossibile procedere agli inserimenti di dati. In ogni caso, l'amministrazione ha più volte sollecitato l'emanazione di tali direttive. Il termine di cui all'art. 2 comma 3 del CCNL stipulato il 21 maggio 2018 non è conferente alla fattispecie, tenuto conto che l'aggiornamento ai fini pensionistici e del TFR e TFS costituisce un adempimento a sé stante, avulso dagli istituti di carattere economico e normativo cui fa riferimento la disposizione. In ogni caso, il predetto termine non ha natura perentoria, come si arguisce dalla lettera della disposizione che non opera alcun riferimento ad una eventuale sanzione correlata all'inutile decorso del termine, come invece previsto espressamente per altre fattispecie (es. art. 63 comma 4).

Inoltre, l'amministrazione ha regolarmente provveduto a versare i dovuti contributi previdenziali, per la quota di propria competenza, entro il giorno 16 (luglio 2018) del mese successivo al pagamento degli emolumenti arretrati contrattuali in favore della parte ricorrente. Di ciò si fornisce prova mediante deposito del cedolino stipendiale, da cui si evince la trattenuta della quota per contribuzione di spettanza del lavoratore, intestato alla parte ricorrente. Occorre infatti distinguere tra versamento dei contributi previdenziali (avvenuto nel termine prescritto dall'art. 44 comma 9 del D.L. n. 269/2003), regolato da una procedura informatica della quale si avvale l'ente previdenziale per ricevere i dati dai singoli datori di lavoro "flusso UNIMENS", e la comunicazione dei dati necessari alla riliquidazione delle pensioni che è procedura distinta da quella del versamento dei contributi e che si svolge attraverso la procedura "Nuova Passweb": il versamento contributivo relativo è stato regolarmente e tempestivamente effettuato, in osservanza del termine di legge e dell'obiettivo gestionale; inoltre, è del tutto errato il richiamo all'obiettivo gestionale, tenuto conto che trattasi di un mero indicatore amministrativo, di valenza puramente interna, utile al solo fine di verificare l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, senza che ciò rilevi ai fini di causa. Quanto alla riliquidazione del TFS, il Comune di Napoli ha regolarmente versato i contributi di propria pertinenza in relazione ai miglioramenti contrattuali derivanti dal CCNL del 21 maggio 2018, come innanzi dedotto e comprovato; l'inserimento dei dati di cui innanzi è condizione necessaria ma non sufficiente all'aggiornamento del trattamento pensionistico e del TFR/TFS, atteso che, come si chiarito dall'INPS, giusta la circolare n. 26 del 13 febbraio 2019, ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico è necessario l'inserimento di ulteriori dati, (c.d. "ultimo miglio", vedasi par. 5 della pagina 4 della ridetta circolare, versata in atti di causa), attraverso una diversa e distinta procedura informatizzata. Quindi non è affatto vero quanto afferma controparte in

riferimento alla sufficienza dell'aggiornamento della posizione contributiva che, come si legge all'ultimo inciso del par. 5 della ridetta circolare, chiarisce come la riliquidazione della pensione presupponga la presentazione della denuncia contributiva ma non si esaurisca in ciò, necessitando dell'inserimento di ulteriori dati, la cui procedura è stata comunicata solo in data 13 febbraio 2019 dall'INPS. La stessa circolare, al par. 6, rimette ad istruzioni ulteriori e successive per quanto attiene alla riliquidazione del TFS, quindi differendo ulteriormente per la parte relativa al TFS, su cui nessuna responsabilità possa ascriversi alla amministrazione. È quindi solo ed esclusivamente dalla mancata predisposizione di siffatta procedura che dipende il non aver allo stato ancora proceduto alla comunicazione dei dati, predisposizione che compete all'ente previdenziale, non al Comune di Napoli. Peraltro, ripetutamente il Comune di Napoli, per tramite della propria area economia risorse umane, si è reso parte diligente nei confronti dell'ente previdenziale, sollecitando l'emanazione delle necessarie istruzioni, come da documentazione in atti. Pertanto, concludeva che il Comune di Napoli ha posto in essere tutti gli adempimenti di propria competenza.

4. All'udienza del 20.3.2024 parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall'INPS, confermando il pagamento degli arretrati e della quota di pensione richiesti in ricorso chiedendo la condanna alle spese in quanto il pagamento è avvenuto dopo la proposizione del ricorso. L'INPS si riportava alla memoria, si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere e chiedeva la compensazione delle spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dall'INPS nella propria memoria.

Sul punto va osservato che *“anche di recente è stato ribadito che (Cass. n. 19845/2019)*

si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (...) E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n. 16150/2010)” (Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757).

Nel caso di specie, parte ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell'INPS di

dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale dedotta in giudizio confermando l'effettivo pagamento della maggior pensione calcolata dall'INPS e dei conseguenti arretrati.

In particolare, risulta agli atti che in data successiva al deposito del ricorso innanzi al Tribunale, precisamente in data 9 agosto 2023, l'INPS ha provveduto ad inserire sulla posizione contributiva della ricorrente i contributi dovuti sugli arretrati spettanti in base al nuovo CCNL ed a ricostruire la pensione. Tale circostanza, attestata nella relazione amministrativa redatta dal funzionario INPS, è provata dai seguenti documenti prodotti dall'INPS: 1) determina di riliquidazione della pensione; 2) prospetto degli archivi informatici INPS di calcolo e liquidazione degli arretrati. Tale ultimo documento riporta anche la data di adeguamento della pensione e di pagamento degli arretrati, cioè il mese di ottobre 2023, come confermato in udienza dalle parti.

Pertanto, poichè risulta provato il versamento dei contributi da parte del Comune (adempimento prodromico alla riliquidazione della pensione; peraltro, il giudice ordinario ha accertato che *"...è incontestato l'adempimento dell'obbligazione contrattuale, avendo il Comune convenuto riconosciuto l'emolumento con la busta paga straordinaria di giugno 2018"*) va disposta la condanna alle spese di lite dell'INPS in favore dell'odierno ricorrente quantificate complessivamente in 500,00 euro, da distrarsi in favore degli avvocati Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa, dichiaratisi antistatari nell'atto di riproposizione del giudizio (cfr. sent. Sez. giur. Campania, n. 380/2023). Dichiara integralmente compensate fra le altre parti le spese di lite.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'INPS a pagare al ricorrente le spese di lite, liquidate in 500,00 euro, con distrazione in favore dei

procuratori antistatari; dichiara compensate le spese di lite tra ricorrente e comune di Napoli.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 20.3.2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Flavia D'Oro)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

Dott. Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 25.03.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

(firma digitale)